

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
E PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

**ART.1
Principi Generali**

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e della Legge Regionale 6 luglio 2007 n.11, destinati ad uso pubblico al fine di sviluppare ed incrementare la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, attraverso la piena collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.

2. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

3. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a. Promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive in particolare quella rivolta ai bambini e adolescenti, disabili e anziani, in coerenza con le politiche del Comune ed in raccordo con le altre Associazioni sportive;
- b. dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c. realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- d. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- e. ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

**ART. 2
Impianti comunali**

1. Gli impianti sportivi rientranti nell'ambito di applicazione della presente normativa sono individuati in quelli di proprietà dell'Amministrazione Comunale, o nelle sue disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
2. Alle palestre scolastiche annesse alla scuola primaria "Mazzacurati" di via Malaguti n. 5 e alla scuola secondaria di 1° grado "Giovanni XXIII" di via della Pace n. 2 a S. Venanzio di Galliera viene applicata esclusivamente la sez. II del presente Regolamento, salvo che l'A.C. non decida di conferire al soggetto affidatario o gestore le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo delle stesse, comprensivo della definizione dell'assegnazione degli spazi d'uso tra i soggetti fruitori e dell'introito delle tariffe d'uso concordate con l'A.C., comunque nel rispetto dei principi stabiliti nella sezione II

**SEZIONE I
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**ART. 3
Modalità di gestione**

1. Per gestione dell'impianto si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. Gli impianti sportivi del Comune di Galliera possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) Direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentire la gestione ottimale con altre modalità;
- b) Mediante affidamento in gestione in via preferenziale a Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Associazioni di Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali.

Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma precedente indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'art. 90 co. 17 della legge 289/2002. Esse devono essere regolarmente dotate di riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o essere iscritte nei Registri regionali delle associazioni di promozione sociale, come previsto dall'art. 2 co 4 legge R.E.R. n. 11/2007. Esse devono inoltre dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. L'individuazione dei citati soggetti affidatari avviene nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

Nell'ambito delle procedure di selezione i soggetti di cui sopra possono presentarsi in forma associata.

L'affidamento può avvenire direttamente nei casi previsti dall'art. 3 della L.R.11/2007 ovvero:

- I. Quando nel territorio è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
 - II. quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
 - III. quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- c) Mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, anche a carattere imprenditoriale, nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione, nel rispetto dei principi relativi alle medesime, nonché nel caso di impianti a rilevanza economica, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs. 267/2000.
 - d) Mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea (vedi art. 5).

2. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente (vedi art.4).

3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di impianti a rilevanza economica, gli stessi possono essere distinti in:

- Impianti di 1° livello:

tipologie impiantistiche che non consentono di sviluppare attività commerciali/imprenditoriali e tariffarie significative (es. impianti monofunzionali senza attività commerciali) per attività di tipo motorio, discipline anche a livello agonistico

- Impianti di 2° livello:

Impianti che per caratteristiche tecnico-strutturali, oltre alla gestione sportiva consentono lo sviluppo di attività commerciali/imprenditoriali e/o tariffarie (es. impianti polifunzionali integrati da servizi aggiuntivi a pagamento e attività commerciali)

4. Per affidamento in gestione si intende il rapporto, configurabile come concessione di servizi, nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi operativi e gestionali degli impianti sportivi, introitando le tariffe concordate con l'Amministrazione per l'uso di tali strutture, ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

ART. 4

Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

ART. 5

Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione, secondo quanto stabilito all'art. 3 lett. d), può, affidare la gestione degli impianti sportivi a:

- a) aziende speciali, anche consortili;
- b) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
- c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate

2. L'affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

ART. 6

Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) Scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli operatori sportivi;
- c) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzionalizzazione tipica ed uso pubblico sociale, con particolare attenzione allo svolgimento di attività motoria a favore di disabili e anziani, attività formativa per preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le Scuole, attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

- d) partecipazione ai campionati indetti da Federazioni o Enti di promozione sportiva
 - e) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;
 - f) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
 - g) convenienza economica della proposta gestionale
2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione predispone ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 1, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche, o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

ART. 7

Modalità di affidamento a terzi

1. Qualora si intenda provvedere all'affidamento in gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 3, la Giunta Comunale determina preventivamente con proprio atto il canone minimo che si intende percepire e l'eventuale corrispettivo massimo che si ritenga opportuno concedere per ciascun impianto, tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti che si intende affidare al gestore.
2. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene tenuto conto dei seguenti principi:
 - a. Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - b. Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - c. Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - d. Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - e. Valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo corrispettivo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - f. Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

ART. 8

Convenzioni

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario è regolato da apposita convenzione per la gestione dell'impianto sportivo, nella quale vengono stabiliti i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
2. La convenzione è improntata alle seguenti priorità: salvaguardia dell'impianto sportivo, rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza, promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
3. La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
 - a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
 - b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.
4. Alla convenzione sono inoltre allegati il **piano di utilizzo** che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, modificabile annualmente dal gestore, previa autorizzazione dell'Amministrazione ed il **piano di conduzione tecnica** contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiana.

5. La convenzione può essere:

- pronunciata decaduta, previa diffida a provvedere entro 15 giorni, in caso di omessa presentazione del rendiconto nei termini previsti dalla convenzione stessa e/o mancato reintegro della cauzione richiesta;
- revocata in caso utilizzo per scopi difformi dal pubblico interesse e/o per gravi motivi di ordine pubblico;
- risolta per inadempimento in caso di gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata e/o chiusura ingiustificata dell'impianto o di sue parti e/o cessione a terzi della concessione.

ART. 9

Durata

1. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi per un periodo comunque non superiore a 5 anni, con la possibilità di prevedere una proroga legata agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con il Comune, è disposta a fare sull'impianto.

2. La durata dell'affidamento in gestione può essere inoltre prorogata, sulla base di clausola espressa contenuta nella relativa convenzione, per un periodo massimo di un anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

SEZIONE II

UTILIZZO DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

ART.10

Richieste

1. La richiesta di concessione in orario extrascolastico delle palestre della scuola primaria "M. Mazzacurati" e della scuola secondaria di 1° grado "Giovanni XXIII" per attività sportive, ricreative e formative, deve essere rivolta all'ufficio sport del Comune.

2. Detta richiesta, redatta su apposito modulo, va prodotta ogni stagione sportiva entro il termine annualmente stabilito. Le domande pervenute al Comune oltre detta scadenza, verranno vagliate successivamente alla compilazione dei calendari d'utilizzo e accolte se ed in quanto compatibili.

3. Il Comune non darà luogo alla concessione d'uso delle palestre qualora risultasse che la richiesta sia stata determinata da notizie non veritiere, fornite dal richiedente.

4. L'uso di tali impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART.11

Orari

1. L'orario d'apertura delle palestre, che deve essere rispettato da tutti coloro che ne usufruiscono, è fissato nel modo seguente:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 23:00
- al sabato dalle ore 14:00 alle ore 20:00

2. L'utilizzo in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

ART.12

Assegnazioni

1. L'ufficio sport del Comune, vagliate le richieste pervenute entro il termine di cui al precedente art.10 comma 2 predispone annualmente un calendario per l'assegnazione in uso delle singole palestre indicativamente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Tale calendario rimane in vigore per tutta la stagione sportiva e viene trasmesso per conoscenza all'Istituto comprensivo di S. Pietro in Casale.

ART.13

Criteri di priorit  nelle assegnazioni

Qualora le richieste di concessione, pervenute all'ufficio sport, siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, l'assegnazione avverrà avendo riguardo:

a) al seguente ordine di priorità delle attività:

- Attività giovanili di avviamento allo sport, di formazione, per la terza età e per portatori di handicap
- Attività agonistiche
- Allenamenti di società amatoriali
- Attività motoria per adulti

b) all'accertamento che il concessionario richiedente non svolga attività ai fini di lucro;

c) al comportamento tenuto dall'assegnatario nel corso delle precedenti concessioni;

d) all'accesso prioritario per le associazioni sportive con sede legale nel Comune di Galliera.

e) all'accertamento che il richiedente abbia regolarmente corrisposto le tariffe d'uso.

ART.14

Utilizzi particolari

1. Utilizzi diversi da quanto indicato ai precedenti articoli potranno essere autorizzati se le palestre saranno definite strutturalmente idonee allo svolgimento dell'attività occasionale.

2. Ad ogni stagione sportiva una volta predisposto il calendario definitivo e compatibilmente con esso, potranno essere autorizzate attività occasionali dietro corresponsione della tariffa stabilita dall'apposito tariffario d'uso.

3. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto con almeno dieci giorni di anticipo e la relativa autorizzazione sarà rilasciata previo pagamento immediato del corrispettivo d'uso.

4. E' fatto divieto dell'utilizzo per usi diversi da quelli indicati nella richiesta.

ART.15

Condizioni di morosità del richiedente

L'assegnazione delle palestre avverrà previa verifica della insussistenza di morosità dei soggetti richiedenti.

ART.16

Rinuncia all' utilizzo degli impianti

1. L'eventuale rinuncia ad una assegnazione, corrispondente alla richiesta, va presentata entro la prima metà dell'ultimo mese in cui si intende usufruire dell'impianto, pena l'attribuzione dell'intera tariffa relativa al mese successivo.

2. Resta inteso che, per il mese in cui si rinuncia, la tariffa va comunque pagata per intero.

ART.17

Variazione dei turni assegnati

1. Il Comune, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di effettuare spostamenti di turno o d'impianto in qualsiasi momento.

2. In questo caso, l'utente ha la facoltà di rinunciare immediatamente qualora la variazione imposta non consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività. In tal caso, a far data della rinuncia l'utente non sarà tenuto al pagamento di alcun onere tariffario.

ART.18

Pagamento delle tariffe

L'utilizzo delle palestre, in base ai turni assegnati, comporta il pagamento delle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta comunale.

ART.19
Modalita' di pagamento

1. Le tariffe d' uso degli impianti verranno rimosse a seguito emissione bollettini, che dovranno essere pagati dagli utenti entro 30 giorni dal loro ricevimento.
2. Il mancato pagamento nei termini stabiliti, ove non sia imputabile a causa di forza maggiore, comporta la revoca immediata dell' autorizzazione all' uso dell' impianto in assegnazione, nonché la riscossione forzata del debito esistente.

ART. 20
Responsabilita' nell' utilizzo delle palestre

1. Le società, i gruppi sportivi e i singoli utenti, assegnatari delle palestre, sono responsabili:
 - a. Dei danni cagionati alle strutture
 - b. Del rispetto del regolamento da parte dei propri associati e di chiunque altro sia, eventualmente, ammesso all'impianto
 - c. A livello patrimoniale e civile nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo delle palestre stesse durante i turni loro assegnati; a tal fine le associazioni dovranno stipulare apposita polizza assicurativa, e farne pervenire copia all' ufficio sport.
2. Il Comune non risponde per eventuali danni o incidenti derivati ai singoli per l'attività da essi praticata nell'impianto o dall'utilizzo delle attrezzature usufruite.

ART.21
Divieti e sanzioni

1. La mancata osservanza di una o più condizioni, previste dal presente regolamento, potrà dare luogo a revoca della concessione d'uso degli impianti o a temporanea sospensione.
2. In caso di mancato utilizzo dell'impianto per la durata di un mese continuativo, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione per il restante scorcio di stagione
3. L'impianto assegnato ad una associazione deve essere utilizzato esclusivamente dalla stessa, non potrà essere ceduto anche temporaneamente ad altri, ne potranno essere invitate altre società sportive, se non previa autorizzazione del Comune
4. L'accesso agli impianti in assegnazione è subordinato alla presenza di almeno un tecnico, o istruttore, responsabile per la società o associazioni utenti, da indicare e trasmettere all' ufficio sport del comune.
5. E' fatto divieto di utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'istituto scolastico o di altre società sportive.

ART.22
Norme generali di comportamento

1. E' fatto divieto agli utenti di intervenire autonomamente nella regolazione degli strumenti di comando degli impianti di illuminazione e di riscaldamento.
 2. Negli spogliatoi e nelle palestre è vietato fumare.
 3. Per tutti l'accesso alle palestre sarà consentito solo indossando la debita tenuta sportiva con scarpe da ginnastica con soles in gomma pulite.
- La pulizia degli impianti è a carico delle società – associazioni che li utilizzano.